

Schema di contratto per l'esecuzione di tutti i lavori per la manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del Palasport Olimpico Pala Alpitour – Fase 1. (Cod. 16L65U01A) - CUP F16J16001010001 - CIG 73930287B3 (gara 15-2018)

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, C.so Marconi 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Consigliere Delegato Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche “**S.C.R. - Piemonte S.p.A.**”, o “**SCR**” o “**Committente**” o “**Stazione appaltante**”)

E

_____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, REA _____ di _____, P.IVA _____, in persona del _____, giusti poteri allo stesso conferiti con _____, (nel seguito per brevità anche “**Appaltatore**”);

premesso che:

1. S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha indetto una gara con procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione di tutti i lavori per la manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del Palasport Olimpico Pala Alpitour – Fase 1. (Cod. 16L65U01A) - CUP F16J16001010001 - CIG 73930287B3 (gara 15-2018);

2. il criterio di aggiudicazione è quello criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3. sono state presentate n. offerte;

4. con Disposizione del Consigliere Delegato n. in data, i lavori oggetto del presente contratto sono stati aggiudicati all'impresa che..... ha offerto

5. che S.C.R. Piemonte S.p.A. ha accertato, con esito positivo, il possesso dei requisiti dichiarati da in sede di gara, nonché quelli necessari alla stipula del presente Contratto;

6. il RUP e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di accertamento delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori in data __/__/__;

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Parte Prima

Articolo 1 – Oggetto dell'Appalto

1. S.C.R. - Piemonte S.p.A., in persona di chi sopra, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato accetta, senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).

2. Le opere da realizzare sono quelle previste dal progetto esecutivo approvato da parte SCR Piemonte S.p.A., dal Capitolato Speciale d'Appalto e, più in generale, dagli allegati del presente Contratto.

Articolo 2 - Documenti di contratto ed allegati di riferimento

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, **ancorché non allegati**:

- a) Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145 ("Cap. Gen.") per la parte ancora in vigore;
- b) Progetto Esecutivo approvato da SCR Piemonte S.p.A.;
- c) Elenco prezzi;
- d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- e) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento Generale;
- f) Bando di gara e «Disciplinare di gara» con relativi allegati;
- g) Capitolato Speciale d'Appalto;
- h) Dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta;
- i) Cauzione definitiva e tutte le polizze assicurative richieste dalla documentazione di gara;
- j) "Codice Etico di Comportamento" adottato da SCR Piemonte S.p.A.;

2. In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- a) Contratto;
- b) Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) Progetto Esecutivo approvato da SCR Piemonte S.p.A.;
- d) Piano di sicurezza e coordinamento e piano operativo di sicurezza, compresa ogni loro eventuale successiva modificazione ed integrazione;
- e) cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento Generale;
- f) Altri documenti di cui al comma 1, ancorché non allegati al presente Contratto.

to.

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito anche il “*Codice dei Contratti*” o “*Codice*”);
- b) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito anche il “*Regolamento*”), per la parte ancora in vigore;
- c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;
- d) il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145 (di seguito anche “*Cap. Gen.*”) per la parte ancora in vigore;

In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo l’Appaltatore possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.

4. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

5. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti;
- b) il computo metrico estimativo;

c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Articolo 3 - Ammontare dell'appalto - invariabilità

1. L'importo complessivo del presente Appalto ammonta ad Euro _____ (_____) oltre oneri fiscali e previdenziali, risultante dall'applicazione alla base d'asta del ribasso unico percentuale pari al _____ % (_____) offerto dall'Appaltatore.

2. Tale somma è comprensiva di Euro **26.225,15**, (oneri di legge esclusi), non soggetti a ribasso d'asta, per gli oneri ordinari e straordinari relativi alla sicurezza.

3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..

4. L'importo contrattuale, è a corpo, fisso ed invariabile, salvo in caso di circostanze eccezionali che facciano aumentare o diminuire il prezzo dei singoli materiali da costruzione in misura superiore al 10% del prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta, e si intende comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno escluso od eccettuato, connessi e derivanti dall'esecuzione delle opere appaltate.

Parte Seconda

Articolo 4 – Piano di sicurezza e di coordinamento – Modifiche e integrazioni -

Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2,

comma 1, del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 5 - Consegna dei lavori

1. La consegna dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto stabilito dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. In caso di eventuale consegna parziale, il termine di esecuzione dei lavori decorre dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Articolo 6 - Programma esecutivo dei lavori

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve presentare un programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica, per l'esecuzione delle opere nel quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Articolo 7 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere

1. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso S.C.R. - Piemonte S.p.A. che ne darà comunicazione al Direttore dei Lavori (di seguito per brevità anche "D.L.")

2. Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

3. In presenza di gravi e giustificati motivi S.C.R. - Piemonte S.p.A., previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

4. Entro il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere. Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze (il «Direttore Tecnico di Cantiere»), il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori.

5. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, il Direttore Tecnico di Cantiere può

coincidere con il rappresentante delegato di cui al punto 1. del presente articolo.

6. Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la sostituzione del Direttore Tecnico di Cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Articolo 8 - Disciplina e buon ordine del cantiere

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

2. Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Articolo 9 - Conoscenza delle condizioni dell'Appalto

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni del presente Appalto previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal disciplinare e dal bando di gara.

2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto nei succitati documenti.

Articolo 10 - Obblighi ed oneri dell'appaltatore

1. Si richiama quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto che si intende integralmente qui riportato, nonché quanto specificato nel capitolato speciale d'appalto-parte tecnica.

2. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la parte in vigore, e al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori: sono a carico dell'affidatario gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) eventuali movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la realizzazione di idonea recinzione delle aree di cantiere, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi da SCR Piemonte S.p.A.;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne SCR Piemonte S.p.A., di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'affidatario a termini di contratto;

d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli

progettati o previsti dal capitolato speciale d'appalto;

e) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere, la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

f) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

g) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

h) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;

i) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

j) la messa a disposizione di spazi idonei, arredati e illuminati ad uso del personale della direzione dei lavori e assistenza;

k) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

l) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di Collaudo. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsia-

si causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

m) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore;

n) la fornitura e posa in sito del cartello indicatore recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 curandone i necessari aggiornamenti periodici;

o) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi da SCR Piemonte S.p.A. (privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari e l'obbligo di seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;

p) L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti tramite picchettamento e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori;

q) la produzione alla direzione dei lavori di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;

r) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto; installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

s) L'Appaltatore dovrà provvedere al completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere/dall'emissione del certificato di ultimazione positivo;

3. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

4. L'Appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105 Codice dei contratti .

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 Codice dei contratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 Codice dei contratti.

7. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il responsabile unico del procedimento, possono richiedere all'affidatario e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n.133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l'effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore, del subappaltatore autorizzato e dei sub-contrattisti.

8. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3, 26, comma 8 del Decreto n. 81 del 2008 e dell'articolo 5, comma 1, primo periodo della Legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere, una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. L' Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. L'Appaltatore risponde altresì dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti da sub affidatari operanti in cantiere ancorché non qualificabili come subappaltatori. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

9. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i..

10. La violazione degli obblighi di cui ai commi 8 e 9 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 7 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura

di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

11. L'Appaltatore ai sensi del D.P.C.M. 187/91, art. 2, ha l'obbligo di comunicare a S.C.R. - Piemonte S.p.A, in corso d'opera, eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del medesimo D.P.C.M.

Articolo 11 - Responsabilità dell'appaltatore

1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori.

2. La sorveglianza esercitata da S.C.R. - Piemonte S.p.A., dai suoi rappresentanti e dal DL, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati da S.C.R. - Piemonte S.p.A. stessa e/o dal DL, non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli art. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso S.C.R. - Piemonte S.p.A. e verso i terzi.

3. E' inoltre a carico dell'Appaltatore - con totale esonero di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

4. Sono a carico dell' Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a

terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

6. L' Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

7. Nel caso di danni causati da forza maggiore l' Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

8. L' Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

9. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell' Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

10. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l' Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

11. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procederà con le seguenti modalità:

- a) Il direttore dei lavori o l'Appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti

entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione;

b) se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate;

c) l'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

d) contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

12. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

13. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appalta-

tore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

14. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell' Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

15. L' Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

16. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

17. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove di laboratorio ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell' Appaltatore.

18. Si richiama quanto stabilito dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale.

Articolo 12 - Cauzione definitiva

1. Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non allegata, la cauzione definitiva ex art. 103, del D.lgs. 50/2016 s.m.i. a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito, in misura pari al _____ % (..... *in lettere*) dell'ammontare netto

dell'Appalto mediante garanzia fideiussoria/fideiussione bancaria n. _____ rilasciata da _____ per l'importo di Euro _____ (*lettere*).

Articolo 13 - Assicurazioni

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di _____, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____
agenzia/filiale di _____, come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____ (euro _____);

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro _____
(_____) [con un minimo di 500.000 € e un massimo di 5.000.000,00 €].

3. L'Appaltatore ha prodotto una polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. prevede massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro _____
(_____) per sinistro, con il limite di euro _____
(_____) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

Il novero degli Assicurati comprende espressamente, oltre all'Appaltatore, la Stazione Appaltante, compresi i suoi amministratori e prestatori di lavoro e consulenti, nonché la Direzione lavori, i Progettisti, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell'opera.

Articolo 14 - Anticipazione e pagamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, D. Lgs 50/2016 e s.m.i., è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal Responsabile del procedimento.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

3. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

6. S.C.R. - Piemonte S.p.A. effettuerà il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori secondo le modalità e nei termini di seguito previsti: attraverso regolari stati di avanzamento dei lavori secondo il seguente cronoprogramma

- WBS1 Accantieramento, costi sicurezza e completamento montaggio pannelli su lato nord: € 200.165,21

- WBS2 Completamento montaggio pannelli su lati sud, est ed ovest e completamento montaggio scossaline su lati nord ed est: € 395.972,23

- WBS3 Completamento montaggio scossaline su lati sud ed ovest e montaggio linee vita € 130.983,03

sulla base della documentazione fornita dalla Direzione dei Lavori al Responsabile del Procedimento che rilascerà apposito certificato per l'emissione del mandato di pagamento.

La liquidazione finale dei lavori avverrà secondo i contenuti dell'art 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

7. Per quanto non espressamente specificato si richiama il Capitolato Speciale d'Appalto.

8. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori certificato attraverso la verifica della regolarità D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..

9. Le fatture dovranno essere intestate, ed inviate in formato elettronico, ad S.C.R.

- Piemonte S.p.A., Corso Marconi n. 10 10125 Torino, P. IVA 09740180014. SCR

- Piemonte S.p.A. è soggetta agli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi della

Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e il Co-dice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è UFYLUP. Nella fattura elettronica, dovranno altresì essere indicati: il riferimento al presente Contratto, il Codice Identificativo Gara (CIG) e la dicitura *split payment*.

10. SCR - Piemonte S.p.A. non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico; non saranno pertanto riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

11. In caso di inadempienza, contestata all'Appaltatore con raccomandata A/R, S.C.R. Piemonte S.p.A. può sospendere i pagamenti dei corrispettivi fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Articolo 15 – Persone che possono riscuotere

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Cap. Gen. i pagamenti saranno effettuati nei luoghi e con le modalità indicate al successivo art. 16 del presente contratto.

2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata a S.C.R. - Piemonte S.p.A..

3. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi a S.C.R.- Piemonte S.p.A. per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Articolo 16 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i.

2. La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all'Appaltatore a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non

esclusiva):

- a favore dell'Impresa _____, presso la banca _____ con le seguenti

coordinate:

(i) c/c _____ IBAN _____;

(ii) CIG _____;

(iii) CUP _____;

(iv) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto corrente dedicato:

3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 bis dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente Contratto potrà essere risolto da S.C.R. - Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 1453 c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte dell'Appaltatore agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. In tale ipotesi, S.C.R. - Piemonte S.p.A. provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

Articolo 17 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o conte-

stualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

Articolo 18 - Termini di esecuzione dei lavori. Proroghe e Sospensioni

1. Il termine per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del Contratto è di _____
(_____) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi.

2. La mancata osservanza del suddetto termine comporterà l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 19;

3. Si richiama quanto stabilito dagli artt. 15, 16, 17 e 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, dall'art. 27 del Capitolato Generale e dall'art. 107 Codice dei Contratti

4. In caso di sospensione e ripresa dei lavori:

a) qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

b) fuori dei casi previsti dalla lettera a) del comma 4 e della lettera a) del comma 5 del presente articolo, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato o della Regione per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

c) Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

d) Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le

stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

e) Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

f) I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopradetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

g) Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

h) Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 190 del DPR 207/10 e s.m.i..

i) Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità.

5. Per quanto attiene ad eventuali proroghe e al tempo per la ultimazione dei lavori:

a) È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi del comma 4, lettera a) del presente articolo, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

b) Tra le circostanze speciali di cui al comma precedente rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante, ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., quando questa dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

c) L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

d) Nei casi previsti dalla lettera b) del presente comma, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto del-

la durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

e) Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo della precedente lettera d), per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

f) In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

g) Alla sospensione parziale dei lavori di cui alla lettera g) del comma 4, si applicano le lettere a), b) ed e) del presente comma 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma contrattuale.

h) L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

i) La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dalla successiva lettera j). In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

j) La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimen-

to, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

k) L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

l) L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

m) L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

n) Nel caso di risoluzione del contratto ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori, e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

6. Nei casi di sospensione illegittima:

a) Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dal comma 5 del presente articolo sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

b) Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

I. detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dalla norma, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

II. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori, computati sulla percentuale mi-

nima prevista dalla norma, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

III. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi della lettera e) del comma 4 del presente articolo;

IV. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

c) Al di fuori delle voci elencate alla lettera b) di cui sopra, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Articolo 19 - Penalità per il ritardo

1. Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione, in confronto al termine su fissato, verrà applicata una penale pari allo 1‰ (l'uno per mille) dell'importo netto contrattuale.

2. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 25 in materia di risoluzione del contratto.

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da SCR Piemonte S.p.A. a causa dei ritardi.

Articolo 20 - Subappalto

(in caso di dichiarazione resa in sede di offerta in merito all'intenzione di subappaltare)

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in

subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

.....

2. Si richiama integralmente quanto sul tema nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Previa autorizzazione di SCR Piemonte S.p.A., in seguito a richiesta scritta e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura e con i limiti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Disciplinare di gara.

4. L' Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti di SCR Piemonte S.p.A. per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando SCR Piemonte S.p.A. da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

5. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità dei contratti di subappalto.

6. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per SCR Piemonte S.p.A., di risolvere il contratto in danno dell'affidatario, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

7. S.C.R. Piemonte S.p.A. provvederà alla corresponsione diretta nei casi di cui all'art. 105, comma 13, Codice dei contratti.

8. In tal caso l'appaltatore effettuerà per iscritto a S.C.R. Piemonte S.p.A. apposita

comunicazione circa le prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta di pagamento corredata dalla specificazione degli estremi del contratto di subappalto e della relativa autorizzazione ottenuta. In assenza di detta comunicazione, S.C.R. Piemonte S.p.A. non effettuerà i pagamenti nei confronti dei subappaltatori.

9. La comunicazione del comma precedente dovrà essere effettuata dopo l'emissione del primo stato di avanzamento dei lavori utile, successivo alla maturazione del credito del subappaltatore.

10. Le spettanze dei subappaltatori verranno corrisposte in conformità alla tempistica regolante il pagamento dell'Appaltatore.

11. In caso di non corresponsione diretta dei subappaltatori, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture

12. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati secondo quanto stabilito ai commi precedenti, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore.

13. Se l'Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui ai commi 8 e/o 11, SCR Piemonte S.p.A. può sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non adempie a quanto previsto.

14. La documentazione contabile di cui al comma 8 deve specificare separatamente:

a) l'importo degli oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;

b) l'individuazione delle categorie di lavori, ai fini della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori.

15. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 7 e/o 8, devono essere assolti dall'Appaltatore.

(qualora l'Appaltatore abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

16. Non è ammesso il subappalto.

17. Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

18. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei

contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Parte Terza

Articolo 21 - Contabilità dei lavori e riserve

1. La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui all'art. 181 D.P.R. 207/10 e s.m.i. in conformità a quanto stabilito dal Titolo IX, Capi I, II e III, artt. da 178 a 210 del Regolamento.
2. Per le riserve si richiama quanto stabilito dagli artt. 190 e 191 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. e dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 22 - Varianti

1. Eventuali varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016 s.m.i. e solo se approvate dai competenti organi.
2. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 23 –Collaudo e manutenzione delle opere fino al collaudo

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. La Società Appaltante ha facoltà di chiedere la presa in consegna anticipata, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i., dell'opera o del lavoro realizzato ovvero di parti di essi, prima che intervenga l'approvazione del collaudo provvisorio.

4. Salvo quanto previsto al precedente capoverso, sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio inteso, ai fini di cui al presente articolo, come emissione del certificato di collaudo, la custodia e la manutenzione delle opere sarà tenuta a cura e spese dell'Appaltatore. Per gli oneri che ne derivassero l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.

5. Per tutto il periodo corrente tra la consegna dei lavori e l'approvazione del Collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

6. Durante detto periodo l'Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, e senza che occorran particolari inviti da parte del Direttore dei Lavori, salvo presa in consegna anticipata di cui al comma 3.

7. Per gli oneri che ne derivassero, l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso, in quanto rientranti nelle previsioni che lo stesso ha quantificato fra le spese generali applicate in fase di offerta.

8. L'Appaltatore sarà inoltre responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

9. Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal Direttore dei Lavori, si procederà d'ufficio con invito scritto, e la relativa spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso e direttamente decurtata dai compensi ad esso dovuti.

10. Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e l'approvazione del Collaudo, si verificassero delle alterazioni/modifiche, ammaloramenti o dissesti anche nelle aree esterne sistemate a verde, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Appaltatore, questa ha l'obbligo di notificare dette variazioni

od ammaloramenti all'Amministrazione appaltante entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.

11. L'Appaltatore, tuttavia è tenuto a riparare dette alterazioni/modifiche, variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi d'Elenco.

12. E' facoltà della Stazione Appaltante acquisire anticipatamente opere facenti parte dell'oggetto contrattuale già collaudate in via provvisoria.

13. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

14. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Articolo 24 - Danni di Forza Maggiore

1. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

2. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuto alla loro riparazione, a sua cura e spese, subito dopo l'accertamento effettuato in contraddittorio dal Direttore dei Lavori.

3. In caso di stato di allerta della Protezione Civile l'Appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti ragionevolmente attuabili per limitare i danni conseguenti all'evento motivo di allerta. Pertanto i danni a carico di materiali, opere, forniture e mezzi che avrebbero potuto essere evitati saranno imputati all'Appaltatore per negligenza.

Articolo 25 - Risoluzione del Contratto e fallimento dell'Appaltatore

1. Fermo quanto previsto agli artt. 106 e 108 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e dall'art. 53 del Capitolato Speciale d'Appalto, i seguenti casi costituiscono causa di risoluzione del contratto, ed S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera a mezzo posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti:

- qualora l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ovvero sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, dell'articolo 16, delle presenti condizioni contrattuali;
- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibi-

scono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte dell'Appaltatore agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- in tutti gli altri casi previsti nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto;

2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta da S.C.R. - Piemonte S.p.A. è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

3. Alla data comunicata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. si fa luogo in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'affidatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione di S.C.R. - Piemonte S.p.A. per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

4. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione di S.C.R. - Piemonte S.p.A.,

nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'affidatario inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per S.C.R. - Piemonte S.p.A. per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data originariamente prevista.

c) l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente ese-

guiti, decurtato degli oneri aggiuntivi di cui alle precedenti lettere a) e b)

5. In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore S.C.R. - Piemonte S.p.A. avrà diritto al risarcimento del danno.

6. Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione, annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi dall'Amministrazione all'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore nulla potrà pretendere da S.C.R. - Piemonte S.p.A. a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

7. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano inoltre applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

Articolo 26 - Recesso di S.C.R. - Piemonte S.p.A.

S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui all'articolo 109 del Codice dei contratti.

Articolo 27 - Commissione a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis della L.R. n.19/2007 e s.m.i.

27.1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 - bis della L.R. 19/2007 e s.m.i., l'appaltatore è tenuto a versare a S.C.R. Piemonte S.p.A. una commissione pari all' 1 % da calcolarsi sull'importo contrattuale al netto dell'IVA.

27.2. S.C.R. Piemonte S.p.A., successivamente al pagamento di ogni fattura, procederà all'emissione di fattura pari allo 1 %, del valore dello stesso al netto dell'IVA.

27.3. L'aggiudicatario è tenuto a versare la commissione di cui al comma 18.1 entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa da S.C.R.

Piemonte S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT 05 C 01030 01000 000005500093.

27.4. In caso di ritardo del pagamento da parte dell'aggiudicatario della commissione decorreranno gli interessi moratori, il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 (otto) punti, secondo quanto previsto all'art.5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i..

27.5. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini sopra descritti comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.

27.6. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato sopra indicato.

Articolo 28 - Definizione delle controversie

1. Al presente Contratto si applica quanto previsto dall'art. 205 del Codice dei contratti e dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Per ogni controversia relativa al presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Articolo 29 - Spese contrattuali

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e alla registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa. Si richiama quanto stabilito dall'art. 8 del Cap. Gen.

2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro ab-

bia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'Appalto.

3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

4. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

5. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

6. Il contratto d'appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge.

Articolo 30 - Elezione di domicilio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto le parti eleggono domicilio:

* S.C.R. - Piemonte S.p.A. presso la propria sede, in Torino, Corso Marconi n. 10;

* l'Appaltatore presso la propria sede, _____;

2. Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all'Appaltatore relativa al presente Contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.

Articolo 31 - Codice Etico di Comportamento e Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01

Il Professionista dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it/cms/governance.html e di accettare il contenuto del "Codice

Etico di Comportamento” e del “Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01” e si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

L'inosservanza da parte dell'appaltatore di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

S.C.R. - Piemonte S.p.A. _____

L'Appaltatore _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile l'Appaltatore approva specificamente per iscritto gli artt. 3, 10, 11, 16, 19, 25, 26, 27, 28, e 31.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

L'Appaltatore _____